Rep. n. _____ del _____

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARSCIANO SITO IN VIA ALCESTE CRUCIANI N. 1 – CIG _____

LOCATORE: Comune di Marsciano, Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG) – C.F. _____

E

CONDUTTORE: NOME DELLA DITTA/SOCIETA', con sede in ……, Via ……, N. ……. – C.F. ……..; partita I.V.A. n. ……;

VISTI

- l'Avviso pubblico …… approvata con Delibera di Giunta Comunale n°
- l'offerta del ……. a firma di ……, depositati agli atti, presentati da NOME DELLA DITTA/SOCIETA', con sede in ……., Via ……, NUMERO CIVICO……., volta ad ottenere la locazione del distributore di carburante sito in Marsciano Via Alceste Cruciani n. 1

ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE

1. La locazione ha per oggetto il compendio immobiliare attualmente adibito a distributore di carburante, individuato nella planimetria allegata, sito nel Comune di Marsciano, Via Alceste Cruciani n. 1, identificati in Catasto al Foglio 152, particella 2099, cat. E/3, di catastali mq. 3.784, rendita catastale € 6.510,00, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburante, previa presentazione al Comune di Marsciano, a proprio integrale esclusivo onere e rischio, di autorizzazioni/licenze/permessi comunque denominati previsti dalla vigente normativa.

ART. 2 - PROPRIETÀ' DELL'IMMOBILE

1. Il compendio immobiliare rimane di proprietà del Comune di Marsciano.
2. Eventuali lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, migliorie, addizioni, riparazioni, ecc. dei locali eseguiti dal conduttore, diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Marsciano, senza avere per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune, né ora né mai.

ART. 3 - USO DELL'IMMOBILE

1. Il conduttore sarà unico responsabile, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo dovesse rilevare in dipendenza dell'uso del compendio immobiliare di cui trattasi.
2. Il conduttore è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, che potranno essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Il conduttore sarà tenuto al rispetto dell'attuale destinazione d'uso dell'immobile per la quale resta vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e pertanto l'attività principale da svolgere dovrà rimanere quella di distribuzione carburante.

ART. 4 - DURATA DELLA LOCAZIONE

1. La locazione in oggetto avrà durata di anni 6 decorrenti dalla data del presente contratto.
2. Il Contratto si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza, salvo che una delle Parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, la propria volontà di disdire il Contratto almeno 12 mesi prima della scadenza, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al successivo comma 3 per il Locatore e Art. 8, punto 1, per il Conduttore. In ogni caso, il contratto cesserà decorsi dodici anni dall'inizio della locazione, senza possibilità di ulteriori rinnovi taciti.
3. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della legge 392/1978, comunicando tale intenzione, con specifica indicazione del motivo, con lettera raccomandata AR/PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
4. In ottemperanza ai principi di libera concorrenza e trasparenza, alla scadenza del secondo sessennio del contratto di locazione l'immobile in esame sarà oggetto di nuova assegnazione mediante asta pubblica. In tale occasione non sarà dovuta al locatario uscente l'indennità di avviamento prevista dall'art 34 della Legge n. 392/1978.

5. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità bimestrale fino alla riconsegna dell'Immobile, aggiornato annualmente – su richiesta del Locatore – nella misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione annuo dovuto dal conduttore al Comune di Marsciano deve essere corrisposto secondo l'importo annuale più favorevole per l'Amministrazione (non cumulabili):

a) euro …. (…) determinato in sede di gara mediante applicazione del rialzo percentuale offerto sulla base d'asta di € 35.000,00 e che dovrà essere corrisposto indipendentemente dai litri venduti (c.d. "minimo garantito");

b) oppure calcolando il prezzo pro litro di € __ al litro erogati durante l'anno, come da rialzo percentuale offerto sulla base d'asta di 20 millesimi di euro/litro.

2. Il pagamento del canone verrà quantificato con cadenza **semestrale posticipata**, **entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno** dopo la presentazione del prospetto riepilogativo dei litri erogati nel periodo di riferimento, tranne per la prima e l'ultima porzione di annualità che saranno commisurate al periodo di effettivo utilizzo. Il versamento dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Locatore, entro **quindici giorni** successivi alla scadenza del semestre.

A tal fine, il Locatore si impegna a comunicare, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del 1° pagamento, un'unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, indicando chiaramente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (ABI, CAB, CIN e numero del Conto Corrente).

Il canone è fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo ex artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972.

3. A partire da secondo anno, e così successivamente, i canoni minimo e pro-litro saranno aggiornati annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT calcolato sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai.

L'aggiornamento del canone è automatico senza necessità che il Locatore ne faccia richiesta con raccomandata a/r o PEC.

4. Per consentire la corretta verifica del quantitativo erogato, il Conduttore si impegna a fornire al Locatore una rendicontazione periodica riferita al semestre del pagamento del canone. Nello specifico, unitamente al versamento del canone, il Conduttore dovrà inviare al Locatore:

a) Prospetto riepilogativo dei litri erogati nel periodo di riferimento;

b) Copia fotostatica e firmata dal legale rappresentante del **registro ufficiale di carico e scarico del carburante** (registri doganali/fiscali USTIF/Agenzia delle Dogane) relativo al medesimo periodo.

Il Locatore si riserva il diritto di effettuare verifiche e riscontri, anche tramite accesso all'impianto, per accertare la corrispondenza dei dati forniti con le effettive giacenze ed erogazioni.

5. Il Conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Il mancato, parziale o ritardato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme dovute, costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, il Conduttore in mora; da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il Locatore la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza, qualora il ritardo di pagamento

ecceda i 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il versamento sarebbe stato dovuto.

ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CUSTODIA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

1. Il conduttore è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l'aggiudicazione, costituendo causa di revoca della locazione l'eventuale uso difforme anche in modo parziale.
2. Il conduttore dovrà svolgere la propria attività imprenditoriale con la dovuta diligenza in modo da assicurare l'ottimale funzionamento del servizio ed il suo costante miglioramento, nonché la cura e la corretta manutenzione del compendio e di ogni bene mobile presente nella struttura.
3. Nel caso di mancata esecuzione della manutenzione ordinaria che comporta un intervento di manutenzione straordinaria, le relative spese sono a carico del conduttore.
4. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune proprietario. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria, da parte del conduttore, potranno essere eseguiti solo dopo espressa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, e con oneri a totale carico del conduttore.
5. Sono a carico del conduttore le seguenti prestazioni:

a) la manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Verifiche metriche e fiscali, Controlli di sicurezza antincendio, Controllo degli indicatori di pressione e temperatura, attuatori pneumatici e apparecchiature del sistema di recupero vapori, Manutenzione delle cisterne con ispezione e verifiche sulla tenuta dei serbatoi e dei pozzetti di contenimento) del compendio immobiliare e degli impianti, posti all'interno dell'area individuata nell'allegata planimetria;

b) la custodia, la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità dell'impianto, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di sicurezza;

c) garantire il pubblico passaggio sulla parte d'area non occupata dalle attrezzature di servizio (colonnine di erogazione carburante, area sottostante la pensilina, isola spartitraffico) a condizione che le modalità di esercizio del passaggio medesimo non vadano ad intralciare ed ostacolare in alcun modo le operazioni di servizio del distributore o ad interferire con persone o veicoli presenti nell'area per le medesime operazioni di rifornimento e/o attività accessorie;
d) effettuare periodicamente le prove di tenuta dei serbatoi e trasmettere le stesse al Comune di Marsciano, come stabilito dalla normativa vigente;
e) provvedere, al termine della locazione, salvo diversa comunicazione da parte del Comune di Marsciano, allo svuotamento e pulizia delle cisterne, alle prove di tenuta e relative certificazioni, secondo le leggi vigenti;
f) tutte le spese indotte dai consumi idrici, elettrici, ecc e riferibili all'attività svolta, calcolate sulla base degli effettivi consumi rilevabili da contatori esistenti. Le utenze, compresa la TARI, devono essere intestate al conduttore. Di tale adempimento deve essere data notizia all'Area Patrimonio-Cimiteri-Manutenzioni. Resta a carico del conduttore l'onere di procedere alla cessazione delle utenze e darne comunicazione agli uffici competenti riguardo ogni tributo, tassa e imposta;
g) provvedere al taglio periodico dell'erba e siepi, nell'area individuata a verde nell'allegata planimetria;
h) dotarsi delle attrezzature e degli arredi indispensabili per l'apertura ed il funzionamento dell'attività;
i) presentazione agli uffici competenti per territorio di tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio. In particolare il conduttore dovrà presentare e/o ottenere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, autorizzazioni/licenze/permessi comunque denominati previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento

delle attività che saranno esercitate negli spazi concessi senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio automatico delle stesse da parte dei competenti organi amministrativi;
j) corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'attività;
k) smaltimento dei rifiuti da effettuarsi nel rispetto delle norme del regolamento del Comune di Marsciano;
l) divieto di sub concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo;
m) pagamento delle cauzioni/fidejussioni e delle polizze assicurative come specificate all'articolo 11 del presente contratto;
n) sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere effettuate in qualunque momento;
o) divieto di arrecare danni agli immobili ed alle loro pertinenze;
p) rispetto di vigenti CCNL per l'assunzione di personale dipendente;
q) rispetto dei regolamenti comunali vigenti.
6. Il Comune di Marsciano è tenuto ad eseguire la manutenzione straordinaria che consiste in interventi non programmati, eccezionali o di grande entità volti a riparare guasti gravi, sostituire parti fondamentali o modificare/ammodernare le strutture e gli impianti esistenti.

Tra tali interventi rientrano:

a) Riparazione e sostituzione straordinaria: Sostituzione di componenti principali come erogatori, pompe sommerse, valvole di sicurezza di grande portata o centraline elettroniche danneggiate da guasti o da eventi accidentali.

b) Interventi sui serbatoi: Bonifica, risanamento, riparazione o sostituzione di serbatoi sotterranei o fuori terra, compreso l'adeguamento dei sistemi di contenimento e monitoraggio perdite.

c) Modifiche impiantistiche e strutturali: Rifacimento o modifica delle linee di distribuzione (tubazioni), aggiornamento tecnologico dei sistemi di automazione o installazione di nuove attrezzature

d) Opere edili e di sicurezza: Ripristino o rifacimento delle pavimentazioni stradali dell'area di rifornimento, delle pensiline, degli impianti antincendio o dei sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia.

Per accelerare le procedure burocratiche, le parti concordano espressamente che, in deroga agli articoli 1576 e 1577 del Codice Civile, gli interventi di **manutenzione straordinaria** che si rendessero necessari sull'immobile locato potranno essere **eseguiti e anticipati materialmente dal Conduttore**, previa obbligatoria e preventiva autorizzazione scritta da parte del Locatore.

Il Locatore si impegna a **rifondere al Conduttore le somme anticipate** previa ricezione della copia delle fatture quietanzate e della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori.

ART.7 - CONSEGNA E RICONSEGNA

1. La consegna e riconsegna del compendio oggetto di locazione sarà effettuata in contraddittorio tra il conduttore e un rappresentante del Comune facendo constatare nel relativo verbale lo stato di consistenza e conservazione del materiale.
2. Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica o innovazione alle aree e ai locali senza preventivo consenso del Comune. Al termine della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, lavorazioni, ecc., effettuate resteranno acquisite dal Comune senza che debba pagare rimborsi o indennità alcuni al conduttore.
3. Le strutture messe a disposizione dovranno essere gestite e utilizzate con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
4. Il conduttore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata della locazione.
5. Al termine della locazione, il Comune di Marsciano potrà richiedere la rimessa in pristino dell'immobile secondo quanto risulterà dal confronto tra la situazione iniziale e quella finale.
6. Al termine della locazione, il conduttore dovrà provvedere, salvo diversa comunicazione da parte del Comune di Marsciano, allo svuotamento e pulizia

delle cisterne, le prove di tenuta e relative certificazioni, secondo le leggi vigenti.
7. Qualora il conduttore alla scadenza della locazione non si presentasse, sebbene invitato, alla stesura del verbale di riconsegna, dopo apposita convocazione debitamente notificata ai sensi della vigente normativa, il Comune procederà ad effettuare il sopralluogo con propri tecnici alla presenza della Polizia Municipale locale redigendo apposito verbale con allegata documentazione fotografica.
8. I rischi di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, restano a totale carico del conduttore.
9. Il conduttore dovrà osservare nell'uso dell'immobile e delle attrezzature ogni prescrizione di legge e di regolamento emanate dalle competenti autorità. Saranno pertanto a suo carico esclusivo le sanzioni conseguenti all'inadempimento dei suoi obblighi.

ART. 8 – RESPONSABILITA' PER DANNI ALL'AMBIENTE

1. È onere del Conduttore di verificare all'atto dell'immissione in possesso la conformità degli impianti alla normativa vigente e di intervenire a proprie cure e spese per quanto necessario al loro adeguamento, ferma la responsabilità del Comune o dei precedenti affittuari per eventuali danni cagionati all'ambiente o a terzi per fatti o omissioni anteriori alla data odierna.
2. Analogamente il Conducente si impegna a tenere indenne il Comune di Marsciano da qualsivoglia responsabilità di natura ambientale e da ogni conseguente richiesta proveniente da terzi avvenuti in costanza del presente rapporto contrattuale.

ART. 9 – RECESSO - REVOCA E DECADENZA

1. Trascorsi sei mesi dalla data di stipula, il Conduttore avrà facoltà di recedere in ogni tempo dal Contratto, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la locazione in presenza di motivi di interesse pubblico, senza che il conduttore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. In particolare spetta al Responsabile dell'Area

Patrimonio-Cimiteri-Manutenzioni la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'immobile assegnato, senza che tale limitazione possa dare luogo a indennizzo.
3. E' prevista la decadenza dalla locazione, con obbligo da parte del conduttore della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose di proprietà del conduttore stesso, con incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale della polizza fideiussoria di cui all'Art. 10 del presente contratto, nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del canone di locazione, e relativi interessi, oltre 2 (due) mesi dalla scadenza;
b) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile competente;
d) mancato rispetto del divieto di sub-locazione;
e) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nella locazione:
f) venir meno dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la locazione.

ARTICOLO 10 - DANNI E RESPONSABILITA'

1. Il conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell'immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. Il conduttore assume la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con i conseguenti obblighi.

ARTICOLO 11 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. A garanzia degli obblighi contrattuali il conduttore ha presentato:
a) fideiussione bancaria/polizza assicurativa n.…… di data ……, stipulata con …… Agenzia di……. con sede in via ……..……, n. …… della durata di anni sei (6)

tacitamente prorogabile, per l'importo di euro …….…… (euro IMPORTO IN LETTERE/CENTESIMI IN CIFRE) pari a tre mensilità del canone minimo garantito fissato contrattualmente escutibile a semplice richiesta, a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti contrattuali gravanti sul conduttore. La garanzia attesta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e decorre entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, e ha durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza dell'atto di locazione.

b) fideiussione bancaria/polizza assicurativa n.…… di data ……, stipulata con …… Agenzia di……. con sede in via ……..……, n. …… della durata di …….…… tacitamente prorogabile, per l'importo di euro 30.000,00 a copertura delle spese relative allo svuotamento e pulizia delle cisterne, le prove di tenuta e relative certificazioni nel caso che il conduttore non provveda a proprie spese.

c) polizza assicurativa n.…… di data ……, stipulata con …… Agenzia di……. con sede in via ……..……, n. …… per l'intera durata contrattuale, per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Concedente, comunque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l'utilizzo delle strutture presenti negli edifici, con il massimale di almeno € 1.500.000,00 (Euro unmilioneecinquecentomila/00) per l'immobile oggetto di locazione.

2. Il conduttore si obbliga a reintegrare entro 15 (quindici) giorni il deposito in relazione alle eventuali somme escusse dal Comune, pena la sospensione o la revoca della locazione. La Fidejussione bancaria/polizza assicurativa sarà svincolata al termine della locazione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni eventuale controversia.

3 Per tipologie di danno diverse da quelle indicate al precedente comma (atti vandalici, eventi atmosferici ecc.) il Comune, nella polizza All Risk, prevedere già la copertura assicurativa per i beni e le pertinenze di proprietà. Resta inteso che all'eventuale verificarsi del sinistro il conduttore dovrà fare immediatamente quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e darne tempestiva conoscenza all'Ente che provvederà alla denuncia agli organi competenti ed a darne immediato avviso scritto al Broker. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI SUB LOCAZIONE

1. È vietata la sub-locazione del compendio immobiliare.
2. Il compendio immobiliare dato in locazione, potrà essere dato in gestione, previa richiesta scritta al Comune con rilascio di apposita autorizzazione. In tal caso anche il gestore dovrà presentare al Comune di Marsciano le suddette polizze assicurative, o il conduttore dovrà provvedere ad estendere anche al gestore le polizze da lui prodotte.

ART. 13 - UTILI DI GESTIONE

Resta a carico del conduttore il rischio di impresa derivante dalla gestione dell'attività, con espressa esclusione di qualsiasi forma di contributo da parte del Comune.

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE E DOMICILIO

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il conduttore circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della locazione sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Spoleto. È escluso il deferimento ad arbitri. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il conduttore non può esimersi, se richiesto dall'Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

2. Per tutti gli effetti della locazione il conduttore elegge domicilio in via _____ n. _ a _____.

ART. 15 – OBBLIGHI DELLE PARTI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DI CUI AL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 E S.M.I. E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MARSCIANO

1 Le Parti si impegnano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comm a3, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato Codice di Comportamento nonché dal "Codice di comportamento del Comune di Marsciano" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 28/02/2023, esecutiva ai sensi legge.

2 Il Codice di comportamento, ancorché non allegato fisicamente al presente contratto è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Disposizioni generali. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto in caso di violazione da parte dei contraenti degli obblighi derivanti dalal citata normativa.

ART. 16 – CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

1 Il Locatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., di non avere concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione Contraente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario stesso per conto della Contraente medesima. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità dallo stesso previste. Inoltre, asi sensi del citato Regolamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per le finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del rapporto disciplinato dal presente contratto.

ART. 18 – REGISTRAZIONE

1 Le spese di registrazione del presente contratto saranno suddivise al 50% tra le parti, come per legge. Saranno, invece, a carico del conduttore le spese di bollo.

ARTICOLO 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti al presente contratto dovranno essere fatte mediante lettera raccomandata a.r. oppure a mezzo PEC.

ARTICOLO 20 NORME FINALI ED ALLEGATI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del codice civile, alle vigenti norme di legge che regolano la materia, che qui si intendono integralmente richiamate.
2. Elenco allegati:

Allegato A – planimetria.
Allegato B- Protocollo di Legalità

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER IL CONDUTTORE